

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 9386 del 30/07/2013

Proposta: DPG/2013/9923 del 30/07/2013

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA'
FAUNISTICO-VENATORIE

Oggetto: LEGGE N. 82/2006. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2013/2014. DETERMINAZIONE DEL PERIODO VENDEMMIALE E DEL PERIODO DELLE FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI VINARIE.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Firmatario: FRANCO FOSCHI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 30/07/2013

SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI IL RESPONSABILE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

Visti inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;
- il DM 27 novembre 2008 (recante "Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione") e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la citata Legge n. 82/2006 dispone:

- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non

può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;

- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto a fissare per la campagna vitivinicola 2013/2014 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite come segue: dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2013;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";
- n. 1222 del 04 agosto 2011 con la quale è stata conferita efficacia giuridica agli atti dirigenziali di attribuzione degli incarichi di responsabilità di struttura e professional;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2013/2014, il periodo vendemmiale ed il periodo entro il

quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1° agosto 2013 e termina il 31 dicembre 2013;

2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2013, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti" e "mosti parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o fax (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (e-mail.: icqrf.bologna@mpaaf.gov.it oppure icqrf@pec.politicheagricole.gov.it) all'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Via Nazario Sauro, 20 - 40121 Bologna);
5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2014 per i vini da tavola a indicazione geografica protetta IGP. e per i vini a denominazione di origine protetta DOP. che possono utilizzare la menzione tradizionale "Passito" o "Vin Santo";
6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche sul sito Internet ER Agricoltura e pesca della Regione Emilia-Romagna.

Franco Foschi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Franco Foschi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/9923

IN FEDE

Franco Foschi